Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 21 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 312.

Autorizzazione della spesa di 120 milioni di lire per l'organizzazione ed il funzionamento di un servizio di controllo ai « granai del popolo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento ai « granai del popolo » del grano e dei cereali minori prodotti nella campagna 1944-45, è autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di L. 120.000.000.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura anticipazioni, prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le anticipazioni di cui al precedente comma saranno rimborsate al Tesoro dello Stato mediante aliquota di maggiorazione da applicare sul prezzo di uscita dei cereali dai « granai del popolo ».

Il commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura assume per la presentazione dei rendiconti la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro, saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 74. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 313.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, concernente il trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo e il R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, che approva il regolamento per il Fondo di previdenza del personale predetto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, col quale fu provveduto all'aumento delle pensioni e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 908, è aumentato del 2,50 % dell'intera retribuzione corrisposta al personale, determinata secondo le norme dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, fatta eccezione di quanto sia dovuto a favore del personale di cui al comma seguente.

Il contributo dovuto a favore del personale, che, in base all'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è aumentato del 3,35 %.

Tali aumenti sono a carico del datore di lavoro.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è stabilito nella misura del 10 % della retribuzione.

Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma dello stesso art. 11, è stabilito nella misura del 5 % della retribuzione quando la indennità di anzianità corrisponde a quella di legge ed è aumentato del 0,18 % delle retribuzioni per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più, quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia a favore degli iscritti, che a norma dell'articolo 35 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, hanno optato per le prestazioni

stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 1° febbraio 1925, n. 217, è stabilito nella misura del 13,35 % della retribuzione.

Per tali iscritti il contributo da investire in capitalizzazione finanziaria è stabilito nella misura del 2,50 % della retribuzione quando l'indennità di anzianità corrisponde a quella di legge, ed è aumentato del 0,18 % della retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge.

Art. 4.

Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25 % del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943, o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore.

L'aumento di cui al primo comma non si applica alla quota di concorso dello Stato.

Art. 5.

Ai soli effetti del calcolo della misura della pensione per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data e assegnati alle assicurazioni di pensioni saranno considerati aumentati di un terzo.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il primo e il secondo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono rispettivamente così modificati:

« La misura annua della pensione per anzianità o per invalidità è calcolata nel modo seguente:

a) il 26,25 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione nei primi dieci anni di assicurazione;

b) il 13,125 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione oltre il decimo anno;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera il contributo totale fino all'8 luglio 1938, quello del 7,50 % della retribuzione assegnato alle assicurazioni di pensioni dal 9 luglio 1938 al 31 dicembre 1944, e quello del 10 % per il periodo successivo a tale data ».

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il secondo comma, dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« La misura annua della pensione è calcolata come segue:

a) il 33,75 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi dieci anni di assicurazione;

b) il 16,875 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dopo il decimo anno di assicurazione;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« In caso di morte di un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, prima che per gli aventi diritto di cui all'art. 16, sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità per una volta tanto pari al 75 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione e in ogni caso non inferiore a L. 500 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« I contributi versati a norma dell'art. 4 sono attribuiti alle date di versamento:

a) per il 7,50 % della retribuzione per il periodo fino al 31 dicembre 1944 e per il 10 % per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della mutualità;

b) per il residuo alla capitalizzazione finanziaria, al tasso del 4,50 % all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 11 ».

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1945, il primo comma, lettera *a*) dell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è così modificato:

« Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10 % della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio ».

Al terzo comma dello stesso articolo è sostituito il seguente:

« La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del tredicesimo e non dopo il ventiquattresimo mese della cessazione del servizio presso gestioni di imposte di consumo; trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale fino all'8 luglio 1938 e con quello assegnato alle assicurazioni dirette o di famiglia per il periodo successivo a tale data, è trasferita nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruoli dei contributi riversati), dedotta la parte corrispondente alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ».

Art. 11.

Al secondo e terzo comma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito il seguente:

« Il Comitato predetto è presieduto dal presidente dell'Istituto, o, in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce, ed è composto:

a) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da due rappresentanti degli appaltatori delle imposte di consumo;

d) da due rappresentanti dei lavoratori delle imposte di consumo;

e) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

f) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui alle lettere *c*) e *d*), le rispettive associazioni nazionali ».

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 314.

Modificazioni alle norme sul conferimento dei posti di notaio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il regolamento per l'esecuzione di tale legge approvato con R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, contenente disposizioni sul conferimento dei posti notarili;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaio;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 241, contenente norme per la nomina e i trasferimenti di notai;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, contenente modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio;

Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga alla disposizione dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di provvedere mediante concorso per titoli al conferimento di non oltre un terzo dei posti notarili che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno disponibili per i notai di prima nomina ai sensi dell'art. 3 della legge anzidetta.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è riservato a coloro che siano compresi nelle seguenti categorie:

1) mutilati, invalidi o combattenti delle guerre 1915-1918 e 1940-1943, della guerra d'Africa e della guerra di liberazione; mutilati e invalidi per la lotta di liberazione; partigiani combattenti; reduci dalla prigionia o dalla deportazione; orfani e vedove di caduti;

2) condannati o confinati per attività antifascista;

3) aspiranti che non poterono partecipare a precedenti concorsi per nomina a notaio per effetto esclusivo della mancata iscrizione al partito fascista o delle disposizioni razziali;

4) aspiranti che furono ammessi in precedenza a concorsi per nomina a notaio ma non poterono partecipare alle relative prove a causa del servizio militare o perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, salvo che, nel caso del servizio militare, siano stati congedati prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939;

5) aspiranti che hanno conseguito l'idoneità in un concorso per esame per nomina a notaio;

6) coadiutori permanenti, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver compiuto gli anni 55 alla data della pubblicazione del bando.

Art. 4.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata;

dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono farne domanda in carta da bollo al Ministro per la grazia e giustizia.

La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 10 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, ad eccezione di quello previsto dal n. 9, e nell'art. 10 del presente decreto. Debbono anche essere prodotti i documenti che comprovino il possesso del titolo per partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 del presente decreto, e quello degli altri titoli dei quali il candidato intenda avvalersi.

Sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'articolo 10, n. 11, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti d'appello e coloro che siano risultati idonei in un concorso per esami per nomina a notaio.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento della tassa erariale e delle altre somme di cui all'art. 10 del presente decreto debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine stabilito nel bando al procuratore del Regno presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede.

Nella domanda deve essere esattamente indicato l'indirizzo dell'aspirante e ad essa deve unirsi un duplice elenco in carta libera dei documenti prodotti. Il procuratore del Regno, riscontrata l'esattezza degli elenchi, li munisce del visto, con la data e la firma e ne restituisce uno all'interessato a titolo di ricevuta.

Entro quaranta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il procuratore del Regno invia al Ministero tutti gli atti del concorso unendo per ciascun aspirante un rapporto informativo sulla condotta morale e politica ed il certificato generale del casellario giudiziale di cui all'art. 606 del Codice di procedura penale. Qualora nessuna domanda sia stata presentata, il procuratore del Regno trasmette al Ministero la corrispondente dichiarazione negativa entro cinque giorni dalla chiusura del concorso.

Il Ministro delibera sulla ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 7.

Per la costituzione e per il funzionamento della Commissione esaminatrice si applicano le disposizioni degli articoli 27, 28, 35 e 36 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, con le successive modificazioni, e del R. decreto 2 maggio 1932, n. 496.

Ogni commissario dispone di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun aspirante. La somma dei punti assegnati al concorrente costituisce il punto definitivo con il quale egli è collocato in graduatoria. La Commissione in base al punto definitivo di ciascun concorrente forma la graduatoria generale dei concorrenti. A parità di voti la precedenza in graduatoria è determinata secondo le norme in vigore per i concorsi nell'Amministrazione dello Stato.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 8.

Si applicano al concorso per titoli, anche per quanto riguarda il conferimento dei posti, le disposizioni relative ai concorsi notarili per esame, in quanto non siano incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il Ministro per la grazia e giustizia, nel disporre il concorso per titoli a norma degli articoli precedenti, ha facoltà di accantonare una parte dei posti sulla quota di un terzo prevista dall'art. 1, allo scopo di indire, non oltre il termine di due anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, un separato concorso per titoli per i posti così accantonati.

A quest'ultimo concorso potranno soltanto prendere parte i reduci dalla prigionia o dalla deportazione che si siano trovati nella impossibilità di partecipare a quello precedente perchè ancora prigionieri o deportati ovvero per non aver compiuto il prescritto periodo di pratica notarile. Saranno osservate per il concorso medesimo tutte le altre disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

L'art. 10, n. 12, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è modificato come segue:

« 12) quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di L. 500 di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 450 per contributo alle spese del concorso ».

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 21 gennaio 1943, n. 102, relative all'abbreviazione della pratica notarile sono estese a favore di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 numeri 1 e 2 del presente decreto.

Le stesse disposizioni si applicano anche a favore di coloro che per effetto della legge 29 giugno 1939, numero 1054, contenente norme di carattere razziale, non abbiano potuto ottenere in precedenza l'iscrizione fra i praticanti notai, o non abbiano potuto proseguire la pratica già iniziata.

Art. 12.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10 della legge 21 gennaio 1943, n. 102.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Togliatti — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 71. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 315.

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla applicazione del prezzo politico del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, relativo al prezzo del pane e della pasta;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, relativo ai nuovi prezzi del pane e della pasta;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sugli stanziamenti disposti o da disporre per effetto del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 167, riguardante la determinazione del prezzo del pane e della pasta al consumatore, possono essere concesse, con le modalità da stabilirsi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, somministrazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali in conto del pagamento dell'onere risultante dalla gestione dei « granai del popolo », e dall'applicazione del prezzo del pane e della pasta di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 38.

Art. 2.

La spesa di cinque miliardi di lire autorizzata con l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259, è destinata a provvedere al pagamento dell'onere di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 316.

Ulteriore aumento di stanziamento di fondi per la lotta contro le cavallette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 806, con il quale fu autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per provvedere alla lotta contro le cavallette;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 222, con il quale la spesa predetta è stata aumentata di altre L. 150.000.000;
Considerata la necessità e l'urgenza di aumentare ulteriormente tale stanziamento per adeguare i mezzi finanziari alle crescenti esigenze di lotta contro un'incombente infestione acridica di inusitata violenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La spesa di L. 300.000.000, complessivamente autorizzata con i decreti legislativi Luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806 e 19 aprile 1946, n. 222, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette, è ulteriormente aumentata di L. 500.000.000. Essa verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per le spese previste nei citati decreti legislativi Luogotenenziali 23 novembre 1945, n. 806, 19 aprile 1946, n. 222, e nel presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, ed in conformità del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 244.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1946.
Approvazione dello statuto dell'Ufficio italiano dei cambi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, concernente la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Visto lo statuto dell'Ufficio predetto, predisposto dal proprio Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Ufficio italiano dei cambi, conforme al testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1946

Il Ministro: CORBINO

Statuto dell'Ufficio italiano dei cambi

TITOLO I

NATURA, SEDE E SCOPO DELL'UFFICIO

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi, istituito con il decreto legislativo Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, è un istituto di diritto pubblico avente personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ufficio ha sede in Roma.

Esso effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie. Le filiali della Banca d'Italia assumono la qualifica di rappresentante dell'« Ufficio ».

Il Consiglio di amministrazione può, per casi particolari, autorizzare l'Ufficio a compiere direttamente determinate operazioni.

Per lo studio dei mercati esteri, per la raccolta di tutte le notizie ad essi relative, nonchè per ogni altra attività connessa con gli scopi dell'Ufficio, questo può costituire all'estero uffici di rappresentanza, in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 3.

L'Ufficio ha lo scopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri e italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire, in genere, tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, l'Ufficio esercita, in esclusività, il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha, inoltre, il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite di oro all'estero.

Esso esercita, infine, tutti i compiti e le funzioni che gli vengono demandati dalle disposizioni legislative valutarie.

TITOLO II

PATRIMONIO DELL'UFFICIO

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ufficio è costituito dal fondo di dotazione di L. 100.000.000 conferito dalla Banca d'Italia, nonchè dalle riserve formatesi secondo quanto disposto con il successivo art. 16 e dagli accantonamenti destinati a copertura di determinati rischi.

TITOLO III

ORGANI DELL'UFFICIO

Art. 5.

Sono organi dell'Ufficio:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato;
d) la Direzione;
e) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

a) *Presidente.*

Presidente dell'Ufficio italiano dei cambi è, di diritto, il Governatore della Banca d'Italia.

Al presidente, oltre alla rappresentanza di cui al successivo art. 14, spetta l'alta direzione dell'Ufficio. Egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato ed ha, in genere, tutti i poteri non specificatamente riservati a questi ultimi dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, i suoi poteri sono esercitati da chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia.

Art. 7.

b) *Consiglio di amministrazione.*

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente, di chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia, di due funzionari del Ministero del tesoro e di un impiegato della Banca d'Italia di grado superiore, rispettivamente scelti dal Ministro per il tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, e di quattro membri nominati, fra le persone di maggiore competenza e non interessate professionalmente in materia di cambi, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria e per il commercio, uno dal Governatore della Banca d'Italia e uno dal Ministro per il tesoro d'intesa col Governatore della Banca d'Italia.

Quando se ne manifesti l'opportunità, il Consiglio può invitare a partecipare alle proprie riunioni, anche con carattere continuativo, con voto consultivo, persone particolarmente esperte in determinate materie.

I consiglieri di scelta o di nomina ministeriale o del Governatore della Banca d'Italia durano in carica due anni e possono essere confermati.

Quando nel corso del biennio vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvede, nei tre mesi, alla loro sostituzione. I nuovi consiglieri compiono il biennio incominciato dal consigliere che rispettivamente sostituiscono.

Art. 8.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta scritta.

L'avviso di convocazione è inviato in tempo utile all'ultima residenza, comunque nota, di ciascun consigliere o revisore effettivo, mediante lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma.

Per la validità dell'adunanza occorre l'intervento di almeno quattro consiglieri oltre chi presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Interviene pure, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio. Il segretario è designato dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Il presidente può autorizzare il segretario a rilasciare copie ed estratti dei processi verbali.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Ufficio.

Spetta, fra l'altro, allo stesso:

a) di predisporre lo statuto ed il regolamento per il personale dell'Ufficio e di promuovere le eventuali modificazioni di essi;

b) di istituire il Comitato di cui all'art. 10;

c) di determinare le direttive generali che l'Ufficio deve seguire nella esplicazione delle sue funzioni;

d) di costituire uffici di rappresentanza all'estero;

e) di designare i corrispondenti esteri ai quali fare affluire le disponibilità in valuta estera di proprietà dell'Ufficio;

f) di dare disposizioni di massima sull'impiego del fondo di dotazione, delle riserve e degli accantonamenti ed in genere delle disponibilità liquide dell'Ufficio;

g) di deliberare sul bilancio annuale;

h) di provvedere, su proposta del presidente, alla nomina e alla revoca o al licenziamento del direttore, nonchè all'assunzione, nomina, promozione, revoca o licenziamento dei condirettori, vice direttori e procuratori dell'Ufficio, determinandone la facoltà di firma ed il trattamento economico.

i) di provvedere, su proposta del direttore dell'Ufficio, all'assunzione, alla promozione ed alla revoca o al licenziamento del rimanente personale;

l) di fissare l'ammontare degli assegni e delle medaglie di presenza da corrispondersi ai consiglieri ed ai membri del Comitato;

m) di dare alle autorità competenti pareri sulle iniziative e proposte che vengano sottoposte al suo esame nonchè suggerimenti utili al conseguimento delle finalità demandate all'Ufficio;

n) di proporre al Ministro per il tesoro norme inerenti al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

Art. 10.

c) *Comitato.*

Il Comitato è composto del presidente e di due membri scelti in seno al Consiglio, di cui uno fra i rappresentanti del Tesoro.

Il presidente può deferire, a chi lo sostituisce nelle funzioni di governatore in base allo statuto della Banca d'Italia, la presidenza del Comitato.

Il direttore dell'Ufficio interviene alle riunioni con voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario del Consiglio di amministrazione. Si applicano i comma 5 e 6 dell'art. 8.

Spetta al Comitato di preparare le materie da sottoporre al Consiglio di amministrazione, di presiedere all'attuazione delle deliberazioni di questo, nonchè di adottare, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio stesso riferendone ad esso nella prossima adunanza.

Il Comitato è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, mediante avviso di convocazione da inviarsi con le norme di cui all'art. 8, comma 2.

L'adunanza è valida solo quando vi sia l'intervento di tutti i tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 11.

d) *Direzione.*

La direzione dell'Ufficio è affidata ad un direttore, che può essere coadiuvato ed assistito da uno o più condirettori e vice direttori.

Il direttore ha potestà gerarchica su tutti i funzionari e dipendenti dell'Ufficio ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione ed al Comitato, dell'andamento tecnico-amministrativo dei servizi.

Gli altri funzionari della Direzione sono corresponsabili con il direttore, ciascuno per i servizi a cui è preposto.

Art. 12.

Il regolamento per il personale stabilisce lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati dell'Ufficio.

Le disposizioni di esso regolano obbligatoriamente i rapporti giuridici fra l'Ufficio ed il personale.

Per i funzionari ed impiegati dell'Ufficio è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione, commercio ed industria.

I funzionari ed impiegati, salva espressa concessione del presidente, ratificata dal Consiglio, non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione, di sindaci e di liquidatori di società.

Qualora, in vista di particolari necessità, ciò sia consentito, gli emolumenti percepiti dai funzionari ed impiegati per le suddette cariche debbono, di massima, essere riversate all'Ufficio, salvo deroghe da consentirsi dal presidente.

L'Ufficio può valersi, per specifiche attribuzioni, anche dell'opera di professionisti e di persone particolarmente esperte in materia.

Art. 13.

e) *Collegio dei revisori.*

Il Collegio dei revisori è nominato dal Ministro per il tesoro e si compone di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Uno dei revisori effettivi è nominato su designazione del presidente della Corte dei conti.

I revisori durano in carica due anni e possono essere confermati. La misura delle retribuzioni dei revisori è fissata dal Ministro per il tesoro.

I revisori esercitano presso l'Ufficio analoghe funzioni a quelle determinate per i sindaci delle società dal Codice civile.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA - FIRMA - FORO COMPETENTE

Art. 14.

La rappresentanza dell'Ufficio di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, con facoltà di conferire le necessarie procure, spetta al presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, a chi lo sostituisce a norma dell'art. 6, comma 3; la firma di quest'ultimo fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

L'Ufficio è validamente impegnato dalla firma singola delle predette persone e da quella abbinata del direttore e degli altri funzionari della Direzione autorizzati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

Il Consiglio di amministrazione, per determinate operazioni, può autorizzare la firma unica da parte del direttore e degli altri funzionari della Direzione o quella abbinata dei procuratori.

Art. 15.

Unico foro competente per tutte le controversie in cui l'Ufficio sia convenuto è quello di Roma. Tuttavia gli atti possono essere notificati all'Ufficio anche presso le singole sue rappresentanze nello Stato italiano, senza che ciò implichi deroga alla competenza territoriale del foro di Roma.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI E RISERVA

Art. 16.

L'esercizio annuale si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Direzione predispone il relativo bilancio, che, dopo l'esame del Collegio dei revisori e l'approvazione del Consiglio di amministrazione, viene trasmesso con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori al Ministro per il tesoro.

Gli utili netti, detratte le somme che il Consiglio deliberi di devolvere a scopi di previdenza per il personale, sono assegnati: per i primi cinque anni alla riserva; successivamente, per metà alla riserva e, per l'altra metà, in parti uguali al Tesoro ed alla Banca d'Italia.

TITOLO VI

LIQUIDAZIONE DELL'UFFICIO

Art. 17.

In caso di liquidazione dell'Ufficio, previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia, l'attività netta dell'Ufficio sarà devoluta al Tesoro.

Le eventuali perdite eccedenti le riserve e il fondo di dotazione conferito dalla Banca predetta saranno a carico del Tesoro.

Alle operazioni di liquidazione sarà preposto un liquidatore nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: CORBINO

(1328)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2329;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1945, registro n. 3, foglio n. 55, che ha recato modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945, dovuti dai consortisti dell'Associazione medesima;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1944, con il quale è stato nominato un commissario straordinario per l'amministrazione della menzionata Associazione;

Vista la deliberazione commissariale n. 34 in data 10 novembre 1945;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le misure della tassa d'iscrizione (quota fissa e quota variabile) e della tassa di voltura stabilite agli articoli 2, 3 e 4 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, modificate con l'art. 1 del decreto Ministeriale 10 maggio 1945, sono ulteriormente modificate come appresso:

Tassa d'iscrizione.

Quota fissa:

a) L. 800 per gli utenti di generatori fissi e impianti di combustione (forni, gassogeni):

b) L. 400 per gli utenti di generatori semifissi, di locomobili, termosifoni e motrici;

c) L. 160 per gli utenti di macchine da caffè o di recipienti a pressione, escluse le bombole.

Quota variabile:

a) L. 160 per ogni generatore fisso o per ogni apparecchio o impianto di combustione (forni, gassogeni);

b) L. 120 per ogni generatore semifisso, locomobile, termosifone, motrici;

c) L. 80 per ogni macchina da caffè o recipiente a pressione, escluse le bombole.

Tassa di voltura. — L. 80 per ogni apparecchio o impianto volturato.

Art. 2.

L'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, è modificato come appresso:

« Agli effetti dell'articolo precedente le zone sono distinte come segue:

Prima zona: comprendente i Comuni ove hanno sedi le Sezioni e gli Uffici distaccati (Sottosezioni) dell'Associazione fino a cinque chilometri dalla cinta daziaria cessata o dalla estremità della rete tramviaria del Comune o, in difetto dei termini di riferimento predetti, fino a cinque chilometri dall'abitato.

Seconda zona: comprendente ogni altra località ».

Art. 3.

Sono approvate, per l'anno 1946, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A*, *B*, *C*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TABELLA A

Tariffa per la prevenzione (1)
(Titolo I del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824)

Sulle quote si applica l'aumento del 100% e sul totale gli aumenti di zona di cui alla nota (1).

TARIFFA I

Quote annuali da corrispondersi obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (articoli 45 a 72 del regolamento).

Paragr. 1°) Generatori:	
a) fissi:	
fino a 25 m² di superficie riscaldata (2)	L. 540
b) fissi, semifissi, locomobili:	
oltre 25 m² e fino a 100 m² (3)	» 720
per ogni 100 m² in più o frazione	» 140
c) locomobili industr. e semifissi sotto i 25 m²	» 360
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 m² (4)	» 320
e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 220
f) per generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri di capacità totale	» 240
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 340
per 1000 litri o frazione, oltre 3000, in più	» 120

(1) In relazione all'art. 6 del decreto Ministeriale 19 aprile 1928, modificato con l'art. 2 del decreto Ministeriale di approvazione delle presenti tariffe, le quote indicate nella presente tabella *A* sono maggiorate delle percentuali seguenti a titolo di rimborso delle spese vive inerenti ai sopraluoghi di servizio compiuti dai tecnici dell'Associazione presso il consortista:

10% per gli apparecchi ed impianti ubicati in 1ª zona;
70% per gli apparecchi ed impianti ubicati in 2ª zona.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili) la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

Paragr. 2°) Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (1):

fino a 300 litri di capacità (2)	L. 152
oltre 300 fino a 1000	» 236
oltre 1000 fino a 5000	» 320
oltre 5000	» 420

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	L. 236
oltre 2 sino a 4	» 320
oltre 4 sino a 6	» 428
oltre 6 sino a 10	» 520
oltre 10 sino a 20	» 620
oltre 20 sino a 40	» 780
oltre 40	» 1000

Paragr. 3°) Recipienti a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio (3):

fino a 300 litri di capacità totale (4)	L. 88
oltre 300 fino a 1000	» 152
oltre 1000 fino a 5000	» 196
oltre 5000	» 280

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto, tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25%: per ogni apparecchio successivo al quinto, la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50%.

Paragr. 4°) Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi	ciascuno	L. 24
dal 6° apparecchio in poi	»	» 16

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

TARIFFA II.

Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne o le prove idrauliche eseguite presso di essi (art. 52 del regolamento) per ogni apparecchio:

a) Generatori:

sino a 25 m²	L. 380
da 25 a 100 m²	» 580
per ogni 100 m² o frazione, in più	» 100
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m²	» 220
generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri	L. 240
oltre 1000 litri	» 340

b) Recipienti (5):

fino a 1000 litri o a 2 corpi	L. 180
oltre	» 280

(1) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapori, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(2) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(3) Sono assimilati a questi recipienti considerati come apparecchi singoli gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312

(4) V. nota 2.

(5) Ivi compresi gli apparecchi ad acetilene di cui al decreto Ministeriale 22 ottobre 1935; i desurriscaldatori, gli scaricatori o separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore o di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli alimentatori automatici, gli estintori d'incendio, che sono soggetti a controllo in forza del R. decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il terzo apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè e recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 100 per le caldaie da caffè e a L. 80 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 60 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

TARIFFA III.

Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (art. 73 del regolamento):

generatori fino a 25 m²	L. 100
generatori oltre 25 m²	» 200
macchine da caffè, recipienti e apparecchi esonerati	» 20

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, o verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio o per ciascuno degli apparecchi successivi.

TARIFFA IV.

Quote per rilascio di bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero (articoli 67, 69, 7 e 8 del regolamento):

bollo di prova	L. 12
libretto regolamentare	» 40
libretto di continuazione	» 20
dichiarazione di esonero dalla sorveglianza contemplata dal titolo I del regolamento (prevenzione)	» 40

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

TABELLA *B*.

Tariffe per il controllo termico (1)

(Titolo II del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Sulle quote si applica l'aumento del 100 % fatta eccezione per le somme, che, a sensi della tariffa III, ultimo comma, il consortista è tenuto a rifondere all'Associazione per le spese vive di viaggio e il trattamento di missione del tecnico incaricato del sopraluogo.

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica di presa in consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni impianto soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite a sensi degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

TARIFFA I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista alla Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico (art. 92 del regolamento) (1). Vale la nota 1 a pag. 1105 della tabella *A*:

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa;

b) per una motrice fissa:

fino a 50 CV . . . . L. 60
oltre a 50 CV . . . . » 100
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 60

c) per ogni forno da calce . . . . . . » 100

d) per ogni fornace da laterizi . . . . . » 420

e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 580
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 60

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 300
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 60

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 300
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 140
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
se a camere sovrapposte . . . . . » 300
se a camere contigue e fuoco continuo . » 580
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:
se a camere sovrapposte . . . . . » 140
se a camere contigue e fuoco continuo . » 280

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . » 420
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . . . » 60

i) per un forno da cemento . . . . . » 300
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 140

l) per un impianto di riscaldamento . . . » 200

m) per ogni altro impianto termico . . . . » 300
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 60

TARIFFA II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dal consortisti all'Associazione sugli impianti termici presi in consegna, attivi o di riserva (2) sottoposti a sorveglianza (articoli 93 e seguenti del regolamento):

a) per un generatore di vapore . . . . L. 80

b) per una motrice fissa . . . . . . » 80

c) per un forno da calce . . . . . . » 40

d) per una fornace da laterizi . . . . . » 120

e) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 160

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . . » 80

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . L. 80
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . . » 80
a camere contigue e fuoco continuo . . . » 160

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 120

i) per un forno da cemento . . . . . » 80

l) per un impianto di riscaldamento . . . » 60

m) per ogni altro impianto termico . . . . » 80

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

TARIFFA III.

Quote per indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 480

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 360

c) per analisi del combustibile (1) . . . . » 480

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote *a*) e *b*) sono ridotte del 50 % (2).

Per prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote *a*) e *b*) sono aumentate del 50 %.

Oltre alle quote *a*) e *b*), come sopra stabilite salvo la riduzione o l'aumento sopra previsti, il consortista è tenuto a rifondere all'Associazione le spese vive di viaggio ed il trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle indagini e prove.

TARIFFA IV.

Dichiarazione di esonero dalla sorveglianza di controllo termico (art. 84 del regolamento).

Per ogni dichiarazione di esonero (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . L. 40

---

(1) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

(2) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(2) Per giorno di lavoro s'intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'impianto termico.

TABELLA *C*.

Servizio della prevenzione

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta di obbligo del consortista (1), questi deve all'Associazione, oltre le quote indicate nella presente tabella *C* aumentate del 100 %, il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nella misura spettante al personale statale, del tecnico incaricato delle visite straordinarie.

TARIFFA I.

Paragrafo *A*. — Visita interna e prova idraulica (per ogni operazione):

a) generatori:
fino a 25 m² . . . . L. 400
da 25 a 100 m² . . . . » 600
per ogni 100 m² o frazione in più . . . » 120
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 m² . . . . » 240

---

(1) Verifiche obbligatorie oltre quelle di normale scadenza regolamentare in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio vigilato.

generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . L. 260
oltre 1000 litri . . . . » 360
b) recipienti:
sino a 300 litri . . . . » 120
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi » 200
oltre . . . . » 300

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente, per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

Paragrafo *B.* — Visite per cessioni (art. 101 del regolamento):

si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

TARIFFA II.

Paragrafo *A.* — Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (art 44 del regolamento) (1):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti:

se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . L. 1,40

se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri, per ogni bombola . . . . » 2 —

per capacità superiore a 5 litri:

per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . » 10 —

dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita, per ogni bombola . . . . » 6 —

dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola . . . . » 4 —

per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola . . . . » 2 —

Le retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota seguente, è pari a L. 360 per mezza giornata, oppure a L. 720 per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota 2 in calce alla tabella *B* a pag. 1107;

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 60 per ogni apparecchio fino al numero di quattro, e di L. 20 per ogni apparecchio in più oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui ai precedenti paragrafi, le spese eventuali per trasporto di istrumenti vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nello stesso sopraluogo l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza per conto di più consortisti;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . L. 80

Paragrafo *B.* — Per prove di materiali (art. 11 del regolamento) (2):

prelievo provini . . . . . . L. 360

per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata (3) » 360

N.B. — Quando il lavoro, per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonature di questi, abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 120.

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(1) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti

(2) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione sulle valvole previste dal R decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(3) Vedi nota 2 in calce alla tabella *B* a pag. 1107.

(1357)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Urbino (Pesaro) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito di Urbino (Pesaro) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1329)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Fossombrone (Pesaro) e di Anguillara Sabazia (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della fun-

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Elpidio Ricciardini fu Elpidio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fossombrone (Pesaro).

L'ing. Carlo Jacometti fu Bernardino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1330)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1946.

Convalida dei provvedimenti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, relativi alle deliberazioni di nomina di alcuni suoi dipendenti, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione della Commissione amministrativa dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in data 8 marzo 1946, n. 3/3146, con la quale si confermano a tutti gli effetti i provvedimenti di nomina in pianta stabile adottati dalla stessa Amministrazione durante il periodo del sedicente Governo repubblicano nei confronti del dott. Alberto Chierici, del prof. dott. Adelchi Simonini, del dott. Guido Stefanini, dei signori Annita Mammi, Bruno Bagnoli, Prospero Bertani, Abele Mettadelli, Pierino Barbieri e Aldo Iotti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto l'art. 9 dello stesso decreto legislativo in base al quale per i territori successivamente trasferiti all'amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data del trasferimento;

Considerato che la provincia di Reggio nell'Emilia fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 5 agosto 1945;

Visto il rapporto del Prefetto di Siena;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse dell'Istituto, i provvedimenti predetti, e che le nomine furono determinate dai meriti e dal lungo e lodevole servizio di tutti indistintamente i dipendenti in parola senza alcuna intromissione dell'autorità politica del tempo;

Ritenuto che, pertanto, le citate deliberazioni possono essere convalidate;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti dell'Ospedale di Santa Maria Nuova di Reggio nell'Emilia, relativi alla nomina in pianta organica dei seguenti dipendenti del Pio luogo:

Chierici dott. Alberto a medico primario del reparto di chirurgia settica;

Simonini prof. dott. Adelchi a medico primario del reparto di pediatria;

Stefanini dott. Guido a medico primario del reparto di dermosifilopatia;

Mammi Annita ad aggiunto degli uffici d'amministrazione esterna del Pio luogo;

Bagnoli Bruno ad impiegato degli uffici d'amministrazione esterna del Pio luogo;

Bertani Prospero ad infermiere dell'ospedale;

Mettadelli Abele ad infermiere dell'ospedale;

Barbieri Pierino ad infermiere dell'ospedale;

Iotti Aldo ad inserviente dell'ospedale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1946

Il Ministro: ROMITA

(1332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Provvedimento relativo al prezzo della marmellata da immettere al consumo, in forma controllata, sia nelle provincie dell'Italia settentrionale (marmellata con il 40 % di zucchero) che in quella dell'Italia centro-meridionale e insulare (marmellata con il 50 % di zucchero) e al prezzo dello zucchero impiegato nella marmellata con il 40 % di zucchero.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411 e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, emana le seguenti disposizioni in merito ai prezzi della marmellata da immettere al consumo, in forma controllata, sia nelle provincie dell'Italia settentrionale (marmellata con il 40 % di zucchero) che in quelle dell'Italia centro-meridionale e insulare (marmellata con il 50 % di zucchero):

1. — I prezzi di vendita alla produzione della marmellata prodotta col 40 % di zucchero (residuo secco non inferiore al 67-68 %) sono fissati come segue:

in mastelli di legno da kg. 10 netti: L. 14.400 al q.le;
in scatole di legno da kg. 1 netto: L. 14.700 al q.le;
in scatole di lamierino da kg. 5 (tara per merce): lire 14.800 al q.le;
in scatole di lamierino da kg. 1 (tara per merce: lire 16.300 al q.le;
in vasetti UNI da gr. 400 netti: L. 8800 per 100 pezzi;

2. — I prezzi di vendita alla produzione della marmellata prodotta col 50 % di zucchero sono fissati come segue:

marmellata in mastelli o cassette non superiori a kg. 12 di peso lordo (residuo secco non inferiore al 68 %): L. 13.700 al q.le netto;

marmellata in barattoli con chiusura ermetica (residuo secco non inferiore al 62 %): L. 13.100 al q.le tara per merce.

I suddetti prezzi s'intendono franco stabilimento di produzione, imballo incluso; l'imposta generale sull'entrata esclusa.

3. — In parziale deroga di quanto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 27 dicembre 1945, comma 3 e 6, per lo zucchero destinato alla fabbricazione della marmellata con l'impiego del 40 % di zucchero, non sarà dato luogo al versamento della differenza tra il prezzo della nuova e quello della vecchia campagna: dovrà essere, quindi, ceduto agli industriali marmellatieri a L. 4815 al quintale (base cristallino, compresa l'imposta di fabbricazione).

4. — La marmellata resta vincolata a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione per un periodo di 45 giorni dalla data di comunicazione, da parte della ditta produttrice, di merce pronta per la consegna: entro il suddetto periodo la merce dovrà essere ritirata o pagata.

Trascorsi i 45 giorni la eventuale marmellata residua passa a disposizione del produttore, il quale potrà immetterla al consumo senza vincoli di prezzo o di destinazione, previo versamento all'Erario della differenza fra i prezzi dello zucchero corrisposti dai produttori di marmellate (Italia settentrionale L. 4815 al q.le base cristallino, e Italia centro-meridionale e insulare: L. 7000 al q.le, base cristallino; compresa l'imposta di fabbricazione) e quello stabilito per lo zucchero della campagna 1945-46.

Le ditte produttrici dovranno sottostare ai controlli che saranno effettuati da parte del Ministero delle finanze per assicurarsi della destinazione dello zucchero e non hanno diritto alle facilitazioni fiscali previste per la fabbricazione della marmellata.

5. — I prezzi della marmellata per le fasi di scambio successive alla produzione saranno determinati localmente in base alle norme vigenti.

(1380)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti Luogotenenziali del 30 aprile u. s., in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39, del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Bocchini Gustavo, residente nel comune di San Giorgio del Sannio, distretto notarile di Benevento, 25 marzo 1946;

Quidaciolu Gio. Maria, residente nel comune di Iglesias, distretto notarile di Cagliari, 28 marzo 1946;

Guarna Pietro, residente nel comune di Salerno, 2 maggio 1946.

Roma, addì 13 maggio 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(1359)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 14 maggio 1946:

Badalà Andrea, notaio residente nel comune di Limina, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Aci Catena, distretto notarile di Catania;

La Bruna Nicolò, notaio residente nel comune di Ferla, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Comiso, distretto notarile di Ragusa;

Acerbo Angelo, notaio residente nel comune di Alanno, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Penne, stesso distretto.

(1360)

Assegnazione temporanea di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 14 maggio 1946, il dott. Benardelli Angelo, notaio in esercizio, titolare della sede di Senosecchia, nei distretti notarili riuniti di Trieste e Capodistria, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Schio, nel distretto notarile di Vicenza.

(1361)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società anonima cooperativa di lavoro e consumo «Il Rinnovamento», con sede in Isca sul Ionio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1946, si nomina il rag. Domenico Gioffrè commissario della Società anonima cooperativa di lavoro e consumo «Il Rinnovamento», con sede in Isca sul Ionio, in sostituzione del dott. Placido Cardile, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

(1351)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia.

Con decreto Ministeriale n. 1658 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ing. Antonio Berlucchi è stato nominato liquidatore del Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria, con sede in Brescia, in sostituzione del dimissionario ing. Mario Spada.

(1348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 maggio 1946 - N. 111

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,75
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75 —
Id. 5 % 1935	99,275
Redimibile 3,50 % 1934	85,30
Id. 5 % 1936	98,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rend. 5 % (1935)	6876	Casavecchia Ernesto fu Antonio, dom. a La Spezia (Genova)	585 —
Id.	122207	Stante Francesco Paolo fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luciani Giovanna di Nicola, ved. di Stante Antonio	155 —
Red. 3,50 % (1934)	509483	De Rosa Domenico di Luigi, alienato sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Cafarelli Margherita di Luigi, dom. in Napoli	472,50
Id.	208591	Palone Costantino fu Cesare, dom. ad Artena (Roma), con vincolo cauzionale	185,50
Id.	277065	Bartolomeo Cecilia fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Valeriano Giuseppina, ved. di Bartolomeo Tommaso, dom. in Formia	220,50
Id.	277066	Bartolomeo Antonio, etc., come sopra	220,50
Id.	51661	Venerabile Oratorio di Gesù e Maria di Reggio Calabria	31,50
Id.	359892	Come sopra	31,50
Id.	408400	Cases Giuseppina di Pirro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	525,50
Id.	106605	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	14 —
Id.	303794	Parrocchia della SS.ma Concezione, in Colle Licino frazione del comune di Terni	10,50
Id.	10372	Parrocchia della Cattedrale di Terni	14 —
Id.	212910	Come sopra	10,50
Id.	397322	Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, in Terni	24,50
Id.	410318	Parrocchia di Santa Maria degli Spiazzi e delle Fornaci di Terni	1.687 —
Id.	134011	Parrocchia di San Giovanni di Piedimonte (Perugia)	70 —
Id.	237371	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Papigno (Terni)	105 —
Id.	76099	Mensa vescovile di Terni	315 —
Id.	249844	Come sopra	105 —
Id.	339993	Come sopra	52,50
Id.	262681	Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni	7 —
Id.	405229	Come sopra	3,50
Id.	381228	Come sopra	14 —
Id.	243714	Parrocchia di Santa Maria del Colle, in Piediluco	98 —
Id.	243715	Come sopra	430,50
Id.	271722	Come sopra	28 —
Id	477549	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, San Filippo e San Giacomo, in Terni	3.465 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	106604	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	35 —
Id.	262882	Parrocchia di Santa Croce, in Terni	17,50
Id.	57156	Seminario vescovile di Terni	101,50
Id.	57157	Come sopra	14 —
Id.	57158	Come sopra	14 —
Id.	71495	Come sopra	7 —
Id.	125994	Come sopra	28 —
Id.	131780	Come sopra	21 —
Id.	205899	Come sopra	21 —
Id.	256408	Come sopra	24,50
Id.	368564	Come sopra	14 —
Id.	368948	Come sopra	56 —
Cons. 3,50 % (1902)	11324	Parrocchia di San Nicolò, in Terni	28 —
Id.	4493	Parrocchia della SS.ma Annunziata, in Passigno	364 —
Id.	13154	Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Passigno	17,50
Id.	2747	Seminario vescovile di Terni	17,50
Id.	14895	Come sopra	70 —
Id.	15171	Cappellania del Crocefisso annessa alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	12653	Parrocchia di San Cristoforo, in Terni	21 —
Id.	15172	Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni	3,50
Id.	13431	Chiesa parrocchiale di San Cristoforo, in Terni	17,50
Id.	17285	Come sopra	101,50
Id.	17286	Come sopra	14 —
Red. 3,50 % (1934)	234728	Zati Emilio fu Desiderio, dom. a Firenze, con vincolo cauzionale	105 —
Id.	250271	Come sopra	87,50
Id.	290861	Luciani Itala di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Ortona a Mare (Chieti), con vincolo dotale	1.645 —
Id.	443305	Come sopra	2.415 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale e nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì, 27 aprile 1946

(1283) *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.